

## CIRCOLARE GIUGNO 2016

### Prossime scadenze:

- **16 giugno 2016:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 giugno 2016:** scadenza versamento acconto IMU / TASI;
- **16 giugno 2016:** prima scadenza dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi Unico 2016 e del diritto annuale di iscrizione alla camera di commercio;
- **27 giugno 2016:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di maggio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 giugno 2016:** comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel mese precedente;
- **30 giugno 2016:** scadenza presentazione dichiarazione IMU / TASI per variazioni intervenute nel corso dell'anno 2015;
- **30 giugno 2016:** versamento dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni non in regime d'impresa posseduti all'1/01/2016.

# Servizi Professionali Srl

## Imposte Comunali IMU - TASI

Il 16 giugno 2016 scade il termine per il versamento della prima rata dell'IMU e della TASI, che deve essere calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni applicabili nell'anno 2015.

È importante, però, evidenziare due novità fondamentali introdotte dalla legge di stabilità 2016.

La prima consiste nell'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, ad eccezione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Pertanto, sin dal versamento della prima rata - oltre all'IMU, già esente - non è più dovuta neanche la TASI:

- sia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;
- sia per quella destinata ad abitazione principale dall'occupante; in quest'ultimo caso, la TASI resta dovuta solo dal possessore, che verserà l'imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento applicabile nell'anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del comune, nella misura del 90 per cento.

La definizione di abitazione principale ai fini della TASI è la medesima prevista per l'IMU, per cui il versamento della TASI - a meno che non si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - non è dovuto anche per tali ipotesi:

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza

# Servizi Professionali Srl

anagrafica.

La seconda novità importante riguarda l'IMU ed è rappresentata dal nuovo regime di esenzione per i terreni agricoli, applicabile già dal versamento della prima rata. In particolare, sono esenti i terreni agricoli:

- ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; se accanto all'indicazione del comune è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- situati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448 del 2001;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Per gli immobili concessi in comodato ai parenti e per quelli locati a canone concordato la prima rata dell'IMU e della TASI in scadenza il 16 giugno 2016 deve essere calcolata sulla base delle aliquote applicabili nell'anno 2015, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.

## *Immobili in comodato*

Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Si ricorda altresì che la riduzione si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Non può essere più applicata l'eventuale equiparazione all'abitazione principale introdotta dal comune e vigente nell'anno 2015.

## *Immobili locati a canone concordato*

Sin dalla prima rata si applica la riduzione del 25% dell'IMU e della TASI prevista dalla legge di stabilità 2016.

Pertanto, entro il 16 giugno il contribuente dovrà versare il 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per il 2015 e ridotta del 25%.

# Servizi Professionali Srl

## **Gli oneri detraibili e deducibili dall'IRPEF**

Talvolta ci si dimentica, in fase di compilazione del modello 730 o dell'UNICOPF dell'opportunità di risparmiare indicando in dichiarazione tutti gli oneri detraibili e deducibili che competono.

Riteniamo quindi utile, in questo periodo dell'anno, un sintetico riepilogo dei principali oneri detraibili o deducibili dall'IRPEF (l'elenco non è comunque esaustivo).

Innanzitutto è opportuno ricordare che possono essere detratti o dedotti anche gli oneri sostenuti nell'interesse di familiari fiscalmente a carico e quindi dei componenti della famiglia che nel 2015 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Possono considerarsi familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente, il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e figli (senza alcun limite di età).

I seguenti "altri familiari":

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- i discendenti dei figli
- i genitori (compresi quelli naturali e quelli adottivi)
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali)
- i nonni e le nonne
- i generi, le nuore, il suocero e la suocera

possono invece considerarsi familiari a carico solo a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

## Riepilogo dei principali oneri detraibili o deducibili dall'IRPEF

Sono deducibili dal reddito IRPEF le seguenti pesi sostenute nell'interesse proprio o (in alcuni casi) dei familiari fiscalmente a carico:

- contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza;
- contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali; l'importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57;
- contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1.549,37;
- erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
- assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da

## Servizi Professionali Srl

- provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell'interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;
- erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative ;
- erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;
- investimenti in start-up.

È detraibile dall'imposta IRPEF il 19% delle seguenti spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o, in alcuni casi, dei familiari fiscalmente a carico:

- ◆ spese sanitarie
- ◆ spese sanitarie per familiari non a carico
- ◆ spese sanitarie per portatori di handicap
- ◆ spese per veicoli per i portatori di handicap
- ◆ spese per l'acquisto di cani guida
- ◆ interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
- ◆ interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
- ◆ interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
- ◆ interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
- ◆ interessi per prestiti o mutui agrari
- ◆ assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità e non autosufficienza
- ◆ spese per istruzione (fino a 400 euro per alunno o studente)
- ◆ spese funebri
- ◆ erogazioni liberali ai partiti politici
- ◆ erogazioni liberali alle ONLUS
- ◆ erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
- ◆ erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
- ◆ erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
- ◆ erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
- ◆ spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- ◆ erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
- ◆ erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
- ◆ erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
- ◆ spese veterinarie
- ◆ spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.

Da ricordare, poi, con percentuali variabili (36%, 41%, 50%, 65%) le detrazioni per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo.

# Servizi Professionali Srl

## Ultimi chiarimenti su alcuni oneri detraibili IRPEF

L'Agenzia Entrate, a seguito dei quesiti posti dai CAF e da altri operatori, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disciplina di alcuni oneri detraibili IRPEF e, in particolare, in tema di:

### *Spese sanitarie - Art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir*

È ammessa la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per la dermopigmentazione (in pratica, il tatuaggio) delle ciglia e sopracciglia, per rimediare ai danni estetici causati dall'alopecia universale. È però necessario produrre:

- una certificazione medica con la quale si attesti che l'intervento subito dal contribuente è finalizzato a correggere l'effetto, anche secondario, della patologia;
- una fattura relativa alla prestazione rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata, dalla quale risulti (da essa stessa, oppure da altra documentazione) che la dermopigmentazione è stata realizzata per mezzo di personale medico.

È ammessa detrazione IRPEF del 19% anche per la crioconservazione degli embrioni, a condizione che la procedura rientri nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o preservazione della fertilità maschile o femminile ove messa concretamente a rischio a causa di patologie o cure. La prestazione deve essere documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.

Le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all'estero sono detraibili (allo stesso titolo di quelle conseguite nel nostro Paese) solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata o da un medico specializzato italiano.

Anche le spese sostenute all'estero per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (Icsi) sono detraibili, purché nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (Pma).

Ricordiamo che, ai fini della dichiarazione dei redditi, la documentazione sanitaria prodotta in lingua originale, va accompagnata dalla traduzione in italiano (la traduzione può essere effettuata e sottoscritta dal contribuente stesso, nel caso in cui la certificazione sia in inglese, francese, tedesco o spagnolo).

### *Spese di istruzione - Art. 15, comma 1, lettere e-bis) ed e), del Tuir*

Le spese per la mensa scolastica possono essere detratte (in quanto rientranti tra le spese per la frequenza scolastica) anche se il servizio è erogato non dalla scuola, ma da operatori esterni o tramite il Comune. Non occorre, quindi, nessuna delibera specifica degli istituti, essendo, tale servizio, istituzionalmente previsto per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Sul bollettino o bonifico bancario attestante il pagamento deve essere indicato il

## Servizi Professionali Srl

destinatario della somma, la causale del versamento (servizio mensa), la scuola frequentata e il nominativo dell'alunno.

Per il pagamento in contanti (o altre modalità come il bancomat) o tramite l'acquisto di buoni mensa, la spesa andrà documentata con un'attestazione del soggetto che ha erogato il servizio, contenente il costo sostenuto nell'anno dal contribuente e i dati dello studente. Sia l'attestazione che la relativa richiesta da parte del genitore sono esenti dal bollo.

Per l'anno d'imposta 2015, l'Agenzia Entrate ha precisato che i dati riguardanti l'alunno o la scuola possono essere aggiunti sul documento comprovante la spesa dal contribuente stesso.

La detrazione spetta, ordinariamente, all'intestatario della ricevuta di pagamento o nella misura del 50% a entrambi i genitori, nel caso in cui il documento sia intestato al figlio. Nell'ipotesi in cui la spesa sia sostenuta soltanto dalla mamma o dal papà o non si suddivide a metà, sul documento deve essere specificata la percentuale di ripartizione.

Con riferimento alle spese connesse alla frequenza delle università non statali estere e dei corsi di laurea in teologia, l'Agenzia Entrate ha precisato che è stato rivisitato non l'ambito oggettivo di applicazione del beneficio d'imposta, ma la modalità di determinazione dell'importo massimo di spesa agevolabile per la frequenza di corsi universitari presso università private. La misura di detraibilità è stabilita, per ogni ateneo non statale, annualmente con decreto del Miur, sulla base degli importi medi delle tasse e contributi dovuti agli istituti universitari statali.

Per l'anno 2015, il ministero dell'Istruzione, con D.M. 29 aprile 2016, ha stabilito tali importi per area disciplinare e in base alla Regione in cui ha sede il corso di studio. Sulla base di tale provvedimento, la circolare chiarisce che:

- per la detrazione delle spese di frequenza all'estero di corsi universitari, il riferimento è all'importo massimo fissato per i corsi della medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
- in particolare, i corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie vengono associati all'area disciplinare "Umanistico - sociale", mentre, l'area geografica, per motivi di semplificazione, va individuata nella Regione in cui si svolge il corso, regola che vale anche per le facoltà situate all'interno dello Stato Città del Vaticano.

Le detrazioni per la frequenza delle università telematiche sono equiparabili a quelle previste per la gli atenei non statali, secondo le regole stabilite con il D.M. n. 288/2016.

### *Misuratori individuali di calore*

L'installazione obbligatoria, da effettuare entro il 31 dicembre 2016, dei misuratori individuali di calore presso i condomini e negli edifici polifunzionali è ammessa alla detrazione prevista per i lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati (attualmente in versione maggiorata pari al 65% anziché 55% delle spese sostenute, per un valore massimo della detrazione pari a 30mila euro) solo nel caso in cui il

## Servizi Professionali Srl

montaggio dei misuratori avvenga in concomitanza della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006).

Se invece l'installazione dei contatori non è accompagnata dalla sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di riscaldamento o nel caso in cui il nuovo non presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono detraibili in base all'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, che, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, consiste nel 50%, fino a un importo massimo di spesa di 96mila euro, rientrando tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

La detrazione, a regime, sarà del 36% per un ammontare massimo di spesa di 48mila euro.

### *Quote di detrazione residue per il recupero del patrimonio edilizio*

Le quote di detrazione residue per il recupero del patrimonio edilizio spettanti al padre defunto possono essere "ereditate" dal figlio anche se quest'ultimo è già proprietario dell'appartamento dato in comodato gratuito al genitore che ha sostenuto le spese per i lavori di ripristino. Anche non rientrando l'immobile nell'asse ereditario, infatti, il figlio è erede del defunto e ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.

È tuttavia necessario, secondo l'Agenzia Entrate, che egli possieda la detenzione materiale e diretta della casa.

### **Diritto annuale Camera di Commercio 2016**

Il D.L. n. 90/2014 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l'importo del diritto annuale, rispetto all'anno 2014, è stato ridotto:  
del 35%, per l'anno 2015,  
del 40%, per l'anno 2016, e  
del 50%, a decorrere dall'anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2016, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 16 giugno 2016, o entro il successivo 16 luglio con maggiorazione.



# Servizi Professionali Srl

Unioncamere ha illustrato alcune novità sull'invio dell'informativa relativa al versamento del diritto camerale 2016, annunciando che il servizio di mailing per l'annualità 2016 sarà erogato utilizzando il solo canale di invio tramite PEC, utilizzando la casella dichiarata dall'impresa al Registro delle imprese. Il recapito delle informative via PEC sarà concluso entro il 31 maggio 2016.

Dal 6 maggio 2016 è inoltre disponibile il sito internet <http://dirittoannuale.camcom.it> che consente di:

- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l'importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

## **Unioni civili e impresa familiare**

Tra le novità contenute nella Legge n. 76 del 20/05/2016 sulle unioni civili va segnalata l'introduzione del nuovo art. 230-ter del Codice civile, ai sensi del quale al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Il convivente di fatto, inoltre, può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata oppure in presenza dei presupposti indicati all'art. 404 del Codice civile.

## **Definite le regole per il part time agevolato ai lavoratori pensionandi**

Al via le disposizioni previste dall'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

La norma in commento prevede per i lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno:

- in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia,
  - maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia,
- la possibilità, in accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40 ed il 60%.

## Servizi Professionali Srl

Il datore di lavoro erogherà mensilmente:

- lo stipendio, commisurato al nuovo orario di lavoro;
- una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata (tale somma non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione Inail).

L'accesso al beneficio comporta, inoltre, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Al riguardo, la stima del contributo IVS sarà effettuata, in fase di ammissione al beneficio, assumendo a riferimento, per ciascuna annualità, la retribuzione lorda imponibile dell'anno o sua frazione non percepita in quanto riferita alla prestazione lavorativa non effettuata. Detta retribuzione deve essere comprensiva anche dei ratei relativi alle gratificazioni annuali e periodiche afferenti al periodo di part-time agevolato. Queste ultime competenze retributive (rateo tredicesima e quattordicesima mensilità), infatti, spetterebbero al lavoratore se il medesimo svolgesse attività lavorativa a tempo pieno e, pertanto, incidono nella stima del contributo da accreditare.

La quantificazione effettiva del contributo figurativo a carico della finanza pubblica sarà successivamente determinata tenendo conto degli elementi informativi trasmessi nelle dichiarazioni retributive e contributive dal datore di lavoro.

Ai fini dell'ammissione al beneficio, solo dopo avere ricevuto l'autorizzazione della DTL, ovvero solo dopo che siano trascorsi i cinque giorni necessari perché si formi il silenzio-assenso, il datore di lavoro può inoltrare la domanda avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato "PT-284", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it).

Il modulo è accessibile seguendo il percorso "servizi on line"/"per tipologia di utente"/"aziende, consulenti e professionisti"/"servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin)/"dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.